



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 13 del 30/05/2022

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E DEI CORRISPETTIVI TARIFFARI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **17:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, in modalità mista ai sensi della riformulazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale sul funzionamento delle sedute del Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. In video collegamento Il Segretario Comunale con i Consiglieri Contini, Bonini e Guareschi.

All'appello iniziale risultano:

1	NEVICATI STEFANO	Presente	8	BONINI LUCA	Presente
2	FURLOTTI MILVA	Presente	9	PUDDU SIMONA	Presente
3	CONCARI LUCA	Presente	10	LEONI GIANARTURO	Presente
4	MORELLI MARIKA	Presente	11	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente
5	CONTINI CRISTINA	Presente	12	GUARESCHI ELISA	Presente
6	PASSERA NICOLAS	Presente	13	COPERCHINI CHIARA	Assente
7	MUSHIANA PARAMDEEP SINGH	Presente			

Totale Presenti: n. 12

Totale Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza in collegamento video il Segretario comunale, Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Avv.Stefano Nevicati assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E DEI CORRISPETTIVI TARIFFARI ANNO 2022.
-----------------	--

UDITO l'intervento introduttivo del Sindaco che poi lascia la parola all'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Passera Nicolas il quale procede ad illustrare brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, rilevando il nuovo metodo introdotto nella predisposizione del PEF a base quadriennale, come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello statuto comunale;

SENTITI i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione come da verbale come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello statuto comunale e qui riportati sinteticamente:

-**il Consigliere Guareschi** ricorda che senza l'intervento attuato nella precedente amministrazione non si sarebbero ottenuti questi risultati che permettono alla fine di mantenere le tariffe più basse a vantaggio degli utenti anche se con una programmazione diversa a quella che si era previsto;

- **il Consigliere Leoni** rimarca la validità dell'operazione attuata in proposito dal precedente Assessore al Bilancio che, pur tra l'impopolarità generale, ha portato chiarezza ed ha consentito allo stato attuale di avere tariffe più adeguate. Anticipa astensione da parte del proprio gruppo consiliare.

Cio' premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla

chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

- con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;
- l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 493 del 2020 ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), con determinazione n. 02/DRIF/2020, ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...»;

VISTI anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, esuccessive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

TENUTO CONTO che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Busseto è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 - ATERSIR - il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente;
- l'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato in data 4 agosto 2021 la Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif "**Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025**" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025. Il documento e l'allegato (Mtr-2) descrivono i criteri

per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani, rinviando tuttavia a diversi successivi provvedimenti che consentiranno la redazione dei piani finanziari. ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), provvede alla predisposizione dei Piani Economico Finanziari del servizio rifiuti, ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR_2)**;

- con delibera del Consiglio d'Ambito n. 52 del 20 maggio 2022, Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Parma a gestione Iren Ambiente S.p.A., comprendente il PEF del Comune di Busseto, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011;

RITENUTO di approvare il Piano Economico Finanziario 2022-2025, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani comportante una spesa complessiva per l'anno 2022 di Euro 1.288.276,00 come da **Allegato A**;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Economico Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che la ripartizione del costo del servizio tra quota fissa e quota variabile va a penalizzare i nuclei famigliari più numerosi, nello specifico quelli composti da 5 e 6 componenti ai quali è assegnato un coefficiente da massimo a medio, l'Amministrazione Comunale ha deciso di assegnare un coefficiente minore (medio) per poter ridurre gli incrementi di tariffa per le famiglie più numerose come da Allegato C che è parte integrante alla presente;

VISTO il quadro economico dell'Allegato B e i prospetti delle tariffe degli Allegati C e D;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2022;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.:

- dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi – Rag. Rita Mingardi – e dal Responsabile del Settore Affari tecnici del Territorio – Arch. Roberta Minardi, che si sono espressi favorevolmente sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa per quanto di ciascun settore di competenza;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, Rag. Rita Mingardi, che si è espresso favorevolmente in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti n. 3 (Brigati, Guareschi e Leoni), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa, il Piano Economico Finanziario nell'importo di Euro 1.288.276,00 (anno 2022) riguardante il servizio di gestione rifiuti urbani 2022-2025, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – Allegato A;
- 2) **DI APPROVARE** pertanto il quadro economico dell'Allegato B e le tariffe TARI a valere per l'anno 2022-2025 come riportato negli Allegati C e D alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che la ripartizione del costo del servizio tra quota fissa e quota variabile va a penalizzare i nuclei famigliari più numerosi, nello specifico quelli composti da 5 e 6 componenti ai quali è assegnato un coefficiente da massimo a medio, l'Amministrazione Comunale ha deciso di assegnare un coefficiente minore (medio) per poter ridurre gli incrementi di tariffa per le famiglie più numerose come da Allegato C che è parte integrante alla presente;
- 4) **DI DARE ATTO** che, anche per l'anno 2022, è stata affidata ad Iren Ambiente la gestione amministrativa della Tari, ai sensi di quanto previsto dal comma 691 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- 5) **DI DARE ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lvo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%, così come fissato dall'Amministrazione Provinciale e deve essere calcolato sull'importo del tributo di competenza comunale;

6) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 52, comma 2, del D.Lvo 446/1997 e s.m.i.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di applicazione delle disposizioni in esso contenute, con separata votazione, **con voti favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti n. 3 (Brigati, Guareschi e Leoni), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri presenti**

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Avv. Stefano Nevicati

Segretario comunale
Dott. Giuseppe D'Urso
Pignataro